

VERBALE DI ACCORDO

Addì 31 marzo 2014, alle ore 10.00, presso la sede della RADIOTAXI 3570 SOC.COOP. a r.l., in Roma Via del Casalumbroso n. 167, si sono incontrate le parti:

1. RADIOTAXI 3570 SOC. COOP a r.l., in persona del Sig. Lorenzo BITTARELLI n.q. di Presidente, con l'assistenza dell'URI nella persona del Vice Presidente Valter Catanese, e dell'UNCI Lazio nella persona della Segretaria Regionale Lazio Sara Pellegrini Formentini, d'ora in poi anche 3570;
2. le Organizzazioni Sindacali FAST/CONFISAL, rappresentate dalla RSA Pierpaoli Roberto, assistito da Paolo Ventura Segretario Regionale FAST LAZIO, e dal Segretario Regionale URITAXI LAZIO Daniele Saulli, d'ora in poi anche OO.SS..

PREMESSO CHE

- in data 20 novembre 2013 è stato rinnovato il CCNL Radiotaxi e Autoservizi Pubblici non di Linea stipulato tra UNCI e FAST/CONFISAL, applicato ai lavoratori della Radiotaxi 3570 Soc. Coop. a r.l.;
- la Radiotaxi 3570 Soc. Coop. ha inteso aderire a detto CCNL sin dal precedente rinnovo del 2 luglio 2009 uniformando le retribuzioni per tutto il personale;
- le Parti hanno inteso integrare quanto previsto dal suddetto CCNL in materia di trattamento economico delle maggiorazioni per lavoro festivo e notturno e per gli straordinari;
- è esigenza della Radiotaxi 3570 Soc. Coop. a r.l. puntare sulla qualità del servizio offerto, nonché sul *customer care*, ed è, pertanto, intenzione della Radiotaxi 3570 Soc. Coop. a r.l. stessa definire una politica premiante diretta al raggiungimento di migliori standard qualitativi, anche in considerazione degli obblighi derivanti dal prestare un servizio pubblico;
- al fine di verificare la produttività e la qualità del lavoro prestato dal personale addetto alla centrale radio, *core business* dell'attività rivolta al pubblico, saranno utilizzate, previo separato accordo sindacale ex art. 4 Legge 300/70 (controllo a distanza), le strumentazioni informatiche di cui farà abitualmente uso la Radiotaxi 3570 Soc. Coop. a r.l. per la migliore gestione del servizio Radiotaxi;
- per ridurre e contenere i disservizi alla clientela, le Parti convengono di integrare le previsioni relative alle infrazioni disciplinari, rispetto a quanto disciplinato dal CCNL applicato;
- dopo diverse valutazioni, le Parti sono addivenute alla conclusione che la soluzione ideale è quella di intervenire con un contratto integrativo aziendale (c.i.a.) con la finalità di garantire incrementi di produttività e di salario, evitando nel contempo un aggravio di costi eccessivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.L. 138/2011 così come convertito nella legge n. 148/2011.

SI CONVIENE

- a. che la premessa è parte integrante del presente Accordo;
- b. di prevedere, affrontare e risolvere definitivamente, nel contratto integrativo aziendale (c.i.a.) di cui all'allegato, le problematiche legate:
 - alla definitiva ed integrale applicazione del CCNL Radiotaxi e Autoservizi Pubblici non di Linea;
 - alla regolamentazione del premio di qualità e produttività;
 - all'elaborazione del codice disciplinare aziendale.

Il contratto integrativo aziendale costituisce parte integrante del presente Verbale di Accordo ed è a questo allegato.


p. la Radiotaxi Soc. Radiotaxi 3570 Soc. Coop.

p. URI *Valter Catanese*

p. UNCI LAZIO *Sara Pellegrini*

p. la FAST/CONFISAL *Paolo Ventura*

p. URITAXI *Daniele Saulli*








**Articolo 1 - DEFINITIVA ED INTEGRALE APPLICAZIONE DEL CCNL RADIOTAXI A TUTTO
IL PERSONALE DELLA COOPERATIVA**

- 1) Al fine di estendere l' integrale e definitiva applicazione del CCNL Radiotaxi a tutto il personale in forza presso la Radiotaxi 3570 Soc. Coop. e per attenuare gli effetti dell'introduzione della nuova disciplina contrattuale, le Parti prevedono un periodo transitorio di nove mesi durante il quale si continueranno ad applicare le precedenti condizioni economiche e contrattuali, così come definite con comunicazione individuale del giugno 2009.
- 2) Dal 1° gennaio 2015 tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL Radiotaxi saranno integralmente applicati a tutto il personale in forza presso la Radiotaxi 3570 Soc. Coop.
- 3) La Coop., pur ritenendo di non dover riconoscere alcun trattamento economico a compensazione del passaggio al nuovo CCNL, al fine di premiare i dipendenti in forza da lungo periodo e ad incentivarli a proseguire il lavoro con i migliori standard qualitativi, riconoscerà:
 - a) Per ciascun lavoratore con anzianità lavorativa presso la Coop. superiore ai 10 anni l'importo di € 1.500,00 lordi (millecinquecento), laddove il lavoratore sottoscriva il nuovo contratto individuale, ed ulteriori € 1.500, 00 lordi (millecinquecento), laddove il lavoratore sottoscriva anche l'accordo ex art. 2113 c.c.;
 - b) Per ciascun lavoratore con anzianità lavorativa presso la Coop. superiore ai 15 anni l'importo di € 1.000,00 lordi (mille), laddove il lavoratore sottoscriva il nuovo contratto individuale, ed ulteriori € 2.000,00 lordi (duemila), laddove il lavoratore sottoscriva anche l'accordo ex art. 2113 c.c..
- 4) Radiotaxi 3570 Soc. Coop. riconoscerà dal 1° aprile 2014 a tutto il personale le seguenti maggiorazioni di lavoro straordinario, festivo e notturno, in luogo di quelle previste dal CCNL Radiotaxi e Autoservizi Pubblici non di Linea:

Lavoro ordinario notturno	20 %
Lavoro ordinario festivo	55 %
Lavoro notturno domenicale	20 %
Lavoro domenicale	30 %
Lavoro notturno festivo	55 %
Straordinario diurno festivo	55 %
Straordinario diurno fino alla 48h	20 %
Straordinario diurno oltre 48h	25%
Straordinario notturno festivo	55 %

Articolo 2 - PREMI DI QUALITA' E PRODUTTIVITA'

- 1) Considerato che è obiettivo della Radiotaxi 3570 Soc. Coop. puntare sulla qualità del servizio offerto e fare del *customer care* la propria politica produttiva, le Parti si danno atto di voler adottare un meccanismo che tenda a portare migliori risultati dal punto di vista della qualità del servizio e, con il tempo, anche dal punto di vista della produttività *pro capite*, in quanto la produttività collettiva della centrale Radio è fondamentale per continuare a fornire un servizio competitivo rispetto agli altri *concorrenti*.
- 2) Le Parti concordano di introdurre un sistema premiale per gli addetti alla centrale basato sul sistema del "*bonus/malus*".
- 3) Il *bonus* sarà determinato come segue: il premio mensile di importo lordo pari a:
 - € 70,00 (settanta) lordi in caso di raggiungimento del parametro 60%;
 - € 120,00 (centoventi) lordi in caso di superamento del parametro 70% (dal 71% al 79%);
 - € 200,00 (duecento) lordi in caso di raggiungimento e superamento del 80%.
- 4) Tali importi sono da riproporzionare per il personale part-time in base alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.
- 5) Il premio sarà riparametrato rapportando il tempo di lavoro al tempo di presenza rilevati dalla "chip card" delle singole postazioni di lavoro.

Paolo Ventura     2 

6) Il premio sarà ridotto in misura percentuale ove si verificano i comportamenti di seguito descritti:

- Ritardi (percentuale da intendersi applicabile a ciascun ritardo superiore a 5 min.) 7%;
- Assenze non programmate (ad eccezione di infortuni e ricoveri ospedalieri) 7%;
- Mancata pianificazione permessi ex Legge 104/92 5%;
- Sanzioni disciplinari 6%.

7) Il *malus* sarà applicato in caso di mancato raggiungimento dei parametri del 60%, 70% e 80% di cui al paragrafo 3) del rapporto tra richieste gestite e richieste ignorate.

8) Tali parametri costituiscono elemento prioritario per dare accesso alla norma premiale. Pertanto coloro le cui prestazioni non raggiungano tali parametri oltre a non avere diritto ad accedere al premio, saranno tenuti a recuperare la differenza tra le ore lavorate nel mese e l'indice di produttività medio (60%, 70% e 80%), con il numero di ore derivanti dal rapporto tra ore lavorate e produttività personale (rapporto tra richieste gestite e richieste ignorate) nell'arco del mese di riferimento.

Esempio di calcolo:

es. *Bonus*) Un lavoratore in un mese è presente 20 giorni per 7.5 ore al giorno (al netto di mezz'ora di pausa pranzo); le sue prestazioni lavorative in un mese sono di 120 ore. Ha superato il rapporto del 60% tra richieste gestite e richieste ignorate.

Parametro 1): $120 \cdot 100 / (20 \text{ gg.} \cdot 7.5 \text{ ore}) = 150 \text{ ore di presenza} = 80\%$

Parametro 2): 1 ritardo = decurtazione del 10%

Premio: € 70 * 80% = 56,00 - 5,60 (decurtazione del 10%) = € 50,40

Es. 10 ritardi = $70 \cdot 80\% = 56,00 - 56,00 = 0,00$

es. *Malus*) Un lavoratore in un mese è presente 20 giorni per 7.5 ore al giorno (al netto di mezz'ora di pausa pranzo); le sue prestazioni lavorative in un mese sono di 140 ore. Il rapporto tra richieste da lui gestite e le richieste ignorate è del 35%.

Parametro 1): $140 \cdot 60\%$ (indice di produttività) = 84

Parametro 2): $140 \cdot 35\%$ (indice di produttività personale) = 49

Malus: minuti da recuperare $84 - 49 = 35$

9) Le Parti convengono che in caso di periodi prolungati di assenza a qualsiasi titolo (malattia, ferie, infortunio, ecc.) superiori a due settimane, il lavoratore non avrà diritto ad accedere alla norma premiale.

Articolo 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

- 1) Le Parti convengono che il premio di produttività sarà erogato con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento.
- 2) Le Parti hanno inteso definire l'importo del premio di produttività in senso omnicomprendente e, pertanto, esso non sarà considerato e non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere (mensilità aggiuntive, ferie, permessi di vario genere, malattia, infortunio, festività, lavoro straordinario e/o supplementare, ecc.).
- 3) In attuazione, inoltre, di quanto previsto dall'art. 2120 c.c., comma secondo, le Parti convengono che le somme riconosciute a titolo di premio di produttività sono escluse dalla base di calcolo del TFR.

Articolo 4 - FISCALITA' PREMI QUALITA' E PRODUTTIVITA'

1) Le Parti si danno atto che gli elementi retributivi erogati a titolo di premi di qualità e di produttività sono a tutt'oggi correlati ad incrementi di produttività, di efficienza organizzativa e di competitività sul mercato, pertanto, compatibilmente con la normativa in vigore, potranno essere assoggettati alla disciplina agevolativa di natura fiscale e contributiva prevista dall'art. 1 co. 481 della Legge n. 228/2012, nonché dai requisiti fissati dal DPCM 20/01/2013, e dalle specifiche di



cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 30/04/2013 e alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 03/04/2013 e s.m.i..

Articolo 5 - ULTERIORI ELEMENTI ECONOMICI SOGGETTI AL REGIME AGEVOLATO

- 1) Le Parti, verificate e riscontrate le condizioni oggettive e normative per applicare le misure agevolative previste per le Aziende che promuovono azioni di sviluppo ed efficienza nella propria organizzazione, stabiliscono di seguito, in via indicativa ma non esaustiva, gli elementi retributivi erogati in relazione ai seguenti istituti, come previsti dal CCNL e dalle norme vigenti in materia:
 - lavoro notturno (sia sul compenso orario che sulla maggiorazione);
 - lavoro festivo e domenicale;
 - lavoro ordinario e festivo, reso nella giornata di riposo, quando il lavoratore abbia usufruito del giorno di riposo settimanale in giornata diversa da quella pattuita;
 - lavoro a turni e ogni altra forma di flessibilità di regime di orario finalizzata al miglioramento dell'efficienza organizzativa;
 - lavoro supplementare reso nei limiti dell'orario a tempo pieno nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale;
 - al lavoro straordinario autorizzato dalla Coop. ed utilizzato per motivi eccezionali legati ad incrementi di produttività, efficienza organizzativa e per il miglioramento della competitività aziendale;
 - indennità di turno e di flessibilità;
 - indennizzo rol (ore riduzione orario di lavoro) e banca ore.
- 2) Gli elementi suddetti, rientrano nelle normative di cui al precedente articolo 4).

Articolo 6 - CODICE DISCIPLINARE

- 1) Le Parti concordano che per le infrazioni disciplinari, le eventuali procedure di contestazione e le eventuali sanzioni si farà riferimento al CCNL Radiotaxi.
- 2) Le Parti integreranno le ipotesi di infrazioni disciplinari già previste nel CCNL citato, facendo riferimento alla realtà organizzativa e produttiva della Radiotaxi 3570 Soc. Coop. e ad un codice disciplinare aziendale che sarà elaborato da una Commissione Paritetica di due membri entro due mesi dalla sottoscrizione del presente c.i.a.
- 3) A seguito di ratifica della Parti il suddetto codice disciplinare farà parte integrante e sostanziale del presente c.i.a..

Con la sottoscrizione del presente c.i.a., le Parti convengono che è stata assolta la contrattazione di secondo livello per tutto il triennio per quanto riguarda sia la parte normativa sia la parte economica per cui non potrà essere avanzata alcuna richiesta per detto triennio.

Il presente accordo ha validità triennale dal 01/4/2014 al 31/3/2017.

Qualora non intervenga disdetta, a mezzo raccomandata A.R. nei quattro mesi precedenti la scadenza, l'accordo stesso si intenderà prorogato di anno in anno.

Letto confermato e sottoscritto in Roma il 31/3/2014.

p. la Radiotaxi Soc. Radiotaxi 3570 Soc. Coop. a r.l.

p. URI *Valter Costanzo*

p. UNCI Lazio *Sora Bellini*

p. la FAST/CONFSAL *Paolo Veronesi*

p. URITAXI *Giulio A. ...*

